

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della Legge n. 130 del 30/3/2001 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

CONSIDERATO che il Regolamento, previsto dall'art.3, che doveva essere approvato come indicato al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 130 del 30/3/2001, non è stato a tutt'oggi ancora approvato;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24/2/2004 su ricorso straordinario, nonché il parere in esso citato del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 2957/2003 e atteso il fatto che il Ministero della salute si è ad esso conformato con nota DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a. dell'8/3/2004;

VISTO il parere della Giunta Regionale Veneto del 16/11/2005, Prot.n.780053/51.00.00.23.00, in merito alla possibilità di affidamento a familiare dell'urna cineraria;

CONSIDERATO che il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente nel Comune non vieta l'affidamento a familiari dell'urna;

RILEVATO che esiste un interesse da parte di alcuni cittadini di procedere all'affidamento delle urne di ceneri di familiari defunti;

RITENUTO che sia doveroso ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con le norme in vigore;

PRESO ATTO, inoltre, che in diversi Comuni italiani sono già adottate disposizioni in merito a tali pratiche che hanno consentito, in via provvisoria e transitoria, l'applicazione di talune delle norme contenute nella Legge n. 130 del 30/3/2001;

RICHIAMATO il D.M. Interno, di concerto con il Ministero della salute, 1° Luglio 2002;

RITENUTO legittimo per l'Amministrazione Comunale effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare;

RITENUTO necessario stabilire la seguente procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, come sotto indicata:

1. Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia in forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. Nella istanza dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art.3 della Legge 130/01);
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza delle possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla o trasferisse la residenza in altro Comune;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;
3. I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto sopra esposto al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne le pratiche cimiteriali:

- 1) Di affidare ai competenti uffici comunali individuati nel Servizio Anagrafe – Stato Civile e in particolare al Responsabile di Servizio competente o suo delegato quale Responsabile dell'Ufficio , il compito di concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità di seguito specificate;
- 2) Di stabilire che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;
- 3) Di approvare la procedura con la quale viene autorizzato tale affidamento e conservazione come sotto indicata:
 - presentazione di una richiesta del parente del defunto, nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso. Tale volontà dovrà essere manifestata dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74 e segg. del codice civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado da tutti gli stessi, nella quale indicherà:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art.3 della Legge 130/01);
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza delle possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla o trasferisse la residenza in altro Comune;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni.
- 4) Di stabilire che i dati verranno riportati su apposita modulistica fornita dall'Ufficio Servizi Demografici.